CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE PER FINALITA TURISTICA

Il Sig. Marco Galiè, locatore, nato a Ancona, il 07/08/1988, domiciliato in Monteprandone,

via Fonte Vecchia, n. 7, cod. fisc. GLAMRC88M07A271T, CIN: IT044045C2XOAERHQ9

CONCEDE IN LOCAZIONE AD ESCLUSIVO USO TURISTICO

al Sig, conduttore, nato a, il, residente
anagraficamente in via via , n, cod. fisc,
documento di riconoscimento, di seguito denominato come Conduttore, che si impegna ad ospitarvi non più dipersone, lui compreso, l'unità immobiliare posta in Monteprandone via Fonte Vecchia n. 7, composta di n. 2 camere con bagno, 1 cucina soggiorno (tutto ammobiliato e dotato degli utensili essenziali), e di posto macchina in comunenon ammobiliata. La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni.
1) Il contratto è stipulato per il periodo dal al, allorché cesserà senza bisogno di disdetta alcuna.
2) Il canone viene convenuto in euro per l'intera durata del contratto e viene versato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, che vale anche quale ricevuta dello stesso da parte del locatore.
3) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare di cui al presente contratto e di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.
4) Le utenze (energia elettrica, acqua, gas) sono da intendersi incluse nel canone pattuito.
5) Ogni 7 giorni verranno forniti ai conduttori lenzuola e asciugamani di ricambio. I locali vengono forniti in ordine e puliti e tali devono essere riconsegnati. La pulizia quotidiana è a carico del conduttore.
Le parti espressamente dichiarano e si danno reciprocamente atto:
a) che l'unità immobiliare è concessa in locazione esclusivamente per finalità turistica esclusa ogni altra finalità;
b) che l'unità immobiliare verrà utilizzata dal conduttore esclusivamente quale abitazione secondaria, dichiarando il medesimo di avere la sua abitazione principale nel Comune di in via n n
c) che il locatore si è determinato alla conclusione del presente contratto esclusivamente in funzione di quanto

OBBLIGO DEL CONDUTTORE

Il Conduttore deve (art. 1587 c.c.):

- 1. prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
- 2. dare il corrispettivo nei termini convenuti.

Il Conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto (art. 1590 c.c.), ma non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.

OBBLIGO DEL LOCATORE

IL LOCATORE

Il locatore deve (art. 1575 c.c.):

- 1. consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
- 2. mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
- 3. garantirne il pacifico godimento dell'alloggio al Conduttore durante la locazione.

Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

9. REGOLE DI CORRETTO GODIMENTO DELL'IMMOBILE

Sono ammessi animali di piccola taglia.

10. DIVIETI DI SUBLOCAZIONE, COMODATO E CESSIONE

La sublocazione, il comodato o la cessione in godimento a qualsiasi altro titolo a terzi, in tutto o in parte, è vietata, pena la risoluzione del contratto.

11. RICONSEGNA ANTICIPATA DELL'IMMOBILE

Nel caso di riconsegna delle chiavi anticipata rispetto al termine di scadenza della locazione il canone già versato non verrà restituito.

12. PROROGHE, MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI DEL CONTRATTO

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

13. CLAUSOLA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione del presente contratto viene tra le parti convenuta la competenza esclusiva del Foro di Ascoli Piceno.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è esclusivamente regolato dalle norme del codice civile e della vigente legge regionale in materia, trattandosi di locazione stipulata per soddisfare esigenze abitative aventi finalità turistica.

Letto, confermato e sottoscritto.				
Monteprandone,				
IL CONDUTTORE	_			